



**COMUNE DI SCARNAFIGI**  
PROVINCIA DI CUNEO  
**ORGANO TECNICO COMUNALE**

prot. 2328

Scarnafigi, 28/06/2019

**OGGETTO:** Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla Variante parziale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale di Torre San Giorgio – conclusione della fase di verifica

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE**

Premesso che:

- Con determinazione del responsabile del servizio n. 21 del 28/02/2019 veniva affidato l'incarico per la redazione della variante parziale al Prgc numero 2 del Comune di Torre San Giorgio ai professionisti arch. Giorgio Rossi e arch. Chiara Avagnina di Saluzzo;
- Per la variante parziale n. 2 è stato individuato l'Organo Tecnico Comunale del Comune di Scarnafigi quale organo tecnico istituito ai sensi della d.g.r. n. 12-8931 del 09/06/2008, deputato ad effettuare nel corso del procedimento di Vas, la valutazione complessiva degli effetti ambientali della variante parziale n. 2 al Prgc, esprimendo il parere di assoggettabilità/non assoggettabilità richiesto a conclusione del procedimento di verifica;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03/04/2019 veniva adottato il documento tecnico preliminare per la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante parziale n. 2 al Prgc e veniva avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla Vas;
- L'autorità proponente è l'amministrazione comunale del Comune di Torre San Giorgio;

Dato atto che:

L'elaborato tecnico adottato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03/04/2019 è il "Rapporto preliminare" redatto ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006 – allegato 1

- I contenuti della variante parziale n. 2 al Prgc di Torre San Giorgio sono i seguenti: ampliamento di attività produttiva in area artigianale e industriale di riordino e completamento;

La relazione ambientale è stata trasmessa ai fini dell'espressione dei pareri di competenza con nota prot. 1709 del 2 maggio 2019 ai seguenti enti:

Azienda Sanitaria Locale Asl CN1 – Servizio igiene e sanità pubblica  
Via del Follone, 4 – 12037 SALUZZO (CN)

Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa)  
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 – 12100 CUNEO

Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio  
Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO

Sono pervenuti i seguenti pareri:

ente	Prot.	Data	Prot. comunale	data
Arpa di Cuneo	54513	18/06/2019	2525	20/06/2019
Provincia di Cuneo	35100	28/05/2019	2228	29/05/2019
Asl	64856	29/05/2019	2236	30/05/2019

Visti:

- I pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sopra elencati;
- Le indicazioni e le osservazioni contenute nei suddetti pareri

Tutto ciò premesso, visto e considerato

### **S I R I T I E N E**

Che la variante parziale al Prgc n. 2 del Comune di Cardè **NON** debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 4/08 e della d.g.r. 12-8931 del 09/06/2008 per le seguenti motivazioni:

- In base ai criteri dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 la variante riguarda ambiti limitati di territorio già urbanizzato, con impatti ambientali alla sola scala locale per lo più di breve durata e/o reversibili.
- quanto previsto nella presente variante non è soggetto a procedure di valutazione di impatto ambientale in quanto non definisce il quadro di riferimento per successivi progetti sottoposti a dette procedure e non è soggetto a procedure di verifica ai sensi della l.r. 40/1998 ambientale in quanto è contenuta nei limiti indicati dalla stessa l.r. 40/98.
- Non riguarda ambiti tali da rendere necessaria una Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica
- Non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRGC
- Non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004
- Non riguarda ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi quali aree protette, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili, aree potenzialmente critiche per l'esposizione ai campi elettromagnetici dovuti agli impianti di telefonia mobile, radiotelevisivi e di radiodiffusione.
- Tutti i soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati sono concordi nell'esclusione della variante parziale dalla procedura di Vas.

### **S I D I S P O N E**

- Che l'esclusione dalla procedura di Vas comporti il rispetto nel progetto di variante parziale n. 2 delle misure di riduzione degli impatti ambientali già previsti nelle norme vigenti;
  - Che il progetto di variante parziale sia predisposto tenendo conto dei seguenti accorgimenti mirati a ridurre gli impatti ambientali e delle seguenti indicazioni:  
*necessita prevedere opere di compensazione ecologicamente significative:  
l'accorgimento è già previsto nelle norme vigenti;*  
si dovrà inoltre tenere conto dei contenuti evidenziati nei seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 1) Parere espresso da Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) prot. 54513 del 18/06/2019, pervenuto il 20/06/2019 prot. 0002525.
  - 2) Parere espresso da Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio prot. 35100 del 28/05/2019, pervenuto il 29/05/2019 prot. 0002228.
  - 3) Parere espresso da Azienda Sanitaria Locale Asl CN1 – Servizio igiene e sanità pubblica prot. 64856 del 29/05/2019 pervenuto il 30/05/2019 prot. 0002236.

F.TO L'ORGANO TECNICO COMUNALE  
Arch. Graziella Ravera



**Sede legale ASL CN1**

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)  
P.IVA 01128930045  
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270  
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

**S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

✉ [sisp@aslcn1.it](mailto:sisp@aslcn1.it)

Saluzzo (data protocollo)

Spett.le.

COMUNE di

**12030 TORRE SAN GIORGIO CN**

alla c.a. *Responsabile Procedimento*  
*Geom. Mario MONGE*

**Oggetto:** Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. — Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parere sanitario.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 01709 del 02/05/2019 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASL CN1 al n. 0052638 del 03/05/2019, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche sanitarie tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215613.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.



Il Direttore

**Dr. Domenico MONTÙ**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

PT/GZ/gz



[www.aslcn1.it](http://www.aslcn1.it)



Prot. n. 54513 del 18/06/2019

DoCo: CN03N.000A.001A - 02/04 - Comune di Torre San Giorgio - A110\_2019\_0002004.001A - 02/04 - Variante Parziale 2 - Società "Bertolotto Porto SpA"

trasmessa esclusivamente via PEC a:

[comune.torresan giorgio.cn@tiscalinet.it](mailto:comune.torresan giorgio.cn@tiscalinet.it)

Comune di Torre San Giorgio  
Via Maestra Adolfo Sarti, n. 27  
12030 Torre San Giorgio (CN)

RE: Vs. prot. n. 17060819  
prot. Arpa n. 007950019

**OGGETTO: Variante Parziale 2 - Comune di Torre San Giorgio**

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico - scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016 n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione che segue.

Per quanto dichiarato, l'obiettivo della Variante Parziale 2 è quello di dare risposta alle necessità espresse dalla Società "Bertolotto Porto SpA" per poter espandere le proprie attrezzature.

In particolare, si prevede di:

- traslare una porzione di 3.900 mq di area 05PC01A in posizione più idonea alla manovra dei macchinari per il carico-scarico dei manufatti. La traslazione avverrà effettuando uno spostamento del confine della Zona 05PC01A dal confine verso il capoluogo, verso il Rio Braidasso (Zona 05FAN01, oggi destinata a fascia verde) e quindi trasformando 3.900 mq di quest'area (05FAN01) in Zona 05PC01A;
- ampliare di 3.108 mq l'attività produttiva in essere, situata in un'area produttiva "artigianale e industriale - "PC" (05PC01A) di "riordino e di completamento", consentendo una copertura aggiuntiva di 1.554 mq;
- ridefinire il parcheggio (05SA04) previsto sul fronte verso la strada Provinciale Saluzzo-Torino ammettendolo fino a circa m. 1,16 dall'edificio e allineandolo lungo tutto il fronte del nuovo edificio in progetto. Questo ammettimento comporterà inizialmente una riduzione di circa 1.135 mq della superficie della Zona 05PC01A che sarà contestualmente completamente recuperata con l'eliminazione di un'identica area del parcheggio oggi previsto, nel PRGC, annesso a fianco.

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto, si ritiene che tale previsione possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.

Le considerazioni ambientali e di mitigazione affrontate dai professionisti redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS sono condivisibili e se non ancora inserite, dovranno essere integrate nelle NdA di PRGC.



Si esprimono tuttavia alcune osservazioni da tenersi nella debita considerazione:

La proposta di variante ricadono in classe di uso del suolo IP: ai sensi dell'art.26 comma 2 del PTR approvato DCR 122.297/83 del 21.07.2011 tali aree dovrebbero essere destinate allo sviluppo delle attività agricole, dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad esse connesse.

In ragione di quanto articolato dal PTR in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale dovrebbe prevedere, per i diversi ambiti, a definite azioni volte a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazioni, erosione e perdita di fertilità.

Pertanto sarebbe opportuno che tale perdita venisse adeguatamente compensata attraverso l'individuazione da parte dell'Amministrazione, di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio comunale di interesse ambientale rilevante.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'area è cartografata in tavola P4 del PPR quale "Area ad elevato interesse agronomico" disciplinata dall'art. 20 dello NdrA del PPR: secondo il comma 8 della "direttiva" i nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli sono previsti solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di organizzazione delle attività esistenti.

Visto l'intervento previsto in ambito produttivo, si richiama l'art. 21 del PTR approvato con DCR n. 122-297/83 del 21/07/2011, per cui gli insediamenti produttivi dovrebbero configurarsi come **Area Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)** di cui al D. lgs 112/1998 ed all'art. 3 della LR 34/2004. A tal proposito si consiglia di seguire le indicazioni riportate nel documento della Regione Piemonte relativo alle "Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" (B.U.R. 6 agosto 2009, n. 31 - Suppl. Ordinario n. 1).

Non è chiaro se la ridefinizione del parcheggio sia la presa d'atto di una situazione esistente.

In ogni caso sarebbe opportuno prevedere che le aree a parcheggio non sottraggano in via definitiva l'utilizzo della matrice suolo; a tale riguardo si suggerisce che l'eventuale pavimentazione favorisca la permeabilità del suolo mediante il ricorso a soluzioni tecniche avanzate a elevato grado di inerbimento (es. marmette autobloccanti forate).

Sarebbe opportuno integrare le NTA con il riferimento al Regolamento n°R del 20.02.2006 e s.m.i. "Regolamento regionale recante: disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.r. 20.12.2000, n. 61)", qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto previsto dall'art.7 del medesimo regolamento regionale.

Si propone inoltre quanto segue:

- Provvedere ove tecnicamente possibile e non determini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, la realizzazione di una cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche, le quali potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.);
- Garantire la funzionalità e la salvaguardia del corpo idrico (Bosiera Braidasso) e delle eventuali opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;
- Garantire negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, la sostenibilità energetico-ambientale provvedendo accorgimenti o misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili.



derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, etc.) secondo la normativa vigente. Per l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici, fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici;

- Per gli interventi di nuova edificazione, prevedere il collegamento, dove già disponibile e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Prevedere, relativamente alle aree proposte per l'edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area), mantenendo in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);
- Valutare la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine dell'area interessata dall'attività produttiva. Per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali fauna sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; nella scelta delle essenze, si tenga presente la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornata con la D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 e s.m.i. e la documentazione scaricabile dal link [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/sofiche/invasivo.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/sofiche/invasivo.htm). Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- Prevedere l'utilizzo di led per illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernenti i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani;
- In sede di progettazione assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, nonché condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica.

Si prende atto che nel documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS è stata eseguita la verifica di compatibilità con il PPR e che a giudizio dei redattori del suddetto

<sup>1</sup> come previsto dal D.D. n°3102017 della Regione Piemonte



elaborato gli interventi oggetto della Variante Parziale 2 possano essere considerati compatibili con il Piano Regionale sopra citato in quanto non in contrasto con le previsioni dello stesso.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Nel caso specifico in cui la soggiacenza media della falda libera sia attestata pochi metri dal p.c., si raccomanda la verifica nella progettazione in essere, dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, in grado di ridurre al minimo il rischio di generare centri di potenziale pericolo sulla risorsa idrica sotterranea.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE  
di PRODUZIONE  
Dot. Ivo RICCARDI**

Firmato digitalmente da Ivo Riccardi  
Data: 20/05/2019 08:15:08

Il Funzionario incaricato  
Maria Luisa Procopio  
[m.procopio@arpa.piemonte.it](mailto:m.procopio@arpa.piemonte.it)





Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO**  
Ufficio Pianificazione  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171.445211  
CE/

-Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di  
TORRE SAN GIORGIO (CN)

Rif. progr. int. \_\_\_\_\_ Classifica: 08.04/3-2019

Allegati n. \_\_\_\_\_ Risposta Vs. nota \_\_\_\_\_

Rif. ns. prot. prec. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.**

**Variante Parziale n.2 del PRGC di Torre San Giorgio.**

**Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.**

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 6.05.2019 con prot. di ric. n. 29731 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

**Settore Viabilità:**

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, per quanto di competenza, vista la ridefinizione dell'area parcheggio prospettante la SP 663, ritiene precisare che non potranno prevedersi dei nuovi accessi.

**Ufficio Protezione Civile:**

**COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale

7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

#### Ufficio Pianificazione:

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

In particolare per i seguenti interventi si evidenzia quanto segue:

#### **Ampliamento area produttiva 05PC01A e riallineamento verso la SP Saluzzo - Torino**

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella fascia di rispetto delle Acque Pubbliche. In riferimento alla proposta in oggetto si ritiene di rilevare che il riallineamento verso la strada provinciale Saluzzo-Torino, dell'area 05PC01A, esclude una piccola porzione del fabbricato esistente ponendolo in area 05SA05.

Per una omogenea coerenza con le destinazioni d'uso degli edifici, si ritiene che tale porzione del fabbricato debba essere nuovamente inserita nell'ambito produttivo.

#### Ufficio Controllo Emissioni ed Energia:

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nel contempo, si ricorda all'Amministrazione Comunale che è necessario aggiornare la zonizzazione acustica comunale, alla luce delle nuove perimetrazioni oggetto di variante.

#### Ufficio Acque:

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche non necessitino della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;

- specificazione che lo stoccaggio in sistema dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati si esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Alessandro Risso

Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)